



Bruxelles, 23 aprile 2021
(OR. en)

7980/21

Fascicolo interistituzionale:
2020/0335(NLE)

SCH-EVAL 48
ENFOPOL 136
COMIX 217

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 7545/21

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della **Slovenia**, dell'*acquis* di Schengen nel settore della **cooperazione di polizia**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata mediante procedura scritta il 22 aprile 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Slovenia provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 360 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 1 a 6.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro sei mesi dalla sua adozione, la Slovenia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, presentare alla Commissione una valutazione dei miglioramenti e una descrizione delle azioni richieste,

RACCOMANDA:

la Slovenia è invitata a

1. migliorare la traslitterazione e le ricerche "fuzzy logic", nonché la facilità d'uso delle applicazioni FIO² e OKCP³;
2. migliorare l'efficacia dei dispositivi mobili e la copertura della rete in tutto il paese e aumentare il numero di dispositivi mobili a disposizione degli agenti di polizia;
3. concludere rapidamente un nuovo accordo bilaterale con la Croazia e, in particolare, affrontare la questione delle operazioni transfrontaliere, quali gli inseguimenti oltre frontiera e la sorveglianza transfrontaliera;
4. proseguire la rinegoziazione dell'attuale accordo bilaterale di cooperazione di polizia con l'Austria;
5. attuare la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi⁴;
6. garantire il controllo incrociato automatico tra i dati delle richieste in entrata e il sistema di gestione dei casi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e le banche dati nazionali;

² Applicazione della polizia nazionale per il controllo di persone e oggetti.

³ Applicazione web in grado di effettuare ricerche in sei banche dati nazionali, nell'Interpol e nel sistema d'informazione Schengen.

⁴ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0129:0136:IT:PDF>

7. garantire risorse sufficienti al front desk del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia al fine di gestire efficacemente il carico di lavoro;
8. impartire formazioni su tutti gli strumenti di cooperazione internazionale di polizia al personale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che svolge compiti di front desk;
9. provvedere a corsi di formazione per gli investigatori della polizia criminale (operatori) sulla legislazione e sulle procedure relative alle operazioni transfrontaliere;
10. migliorare la raccolta dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere e agli inseguimenti oltre frontiera al fine di creare un quadro nazionale accurato;
11. sensibilizzare in merito ai vantaggi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, (la cosiddetta decisione quadro svedese)⁵.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

⁵ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32006F0960>